



Unione europea



MIUR



Regione Calabria



I.C. Statale Falcomatà-Archi

## Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI - SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello-Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro  
Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel. 0965 48679** - via Baglio Giunta - Archi **Tel. 0965 48555**

e-mail: [rcic80500x@istruzione.it](mailto:rcic80500x@istruzione.it) - pec: [rcic80500x@pec.istruzione.it](mailto:rcic80500x@pec.istruzione.it) - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.gov.it/>  
C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Prot. N° 6775 /V.10 del 19/09/2022

**Ai Docenti**

**Ai Genitori /tutor degli alunni**

**Al DSGA**

**All'albo online**

**Al Sito Web**

**Agli Atti**

**Oggetto:** DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GLO ( Gruppo Operativo per l'inclusione ) ai sensi del D.Lgs n.66/2017 – a.s. 2022-23

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FALCOMATA' – ARCHI DI REGGIO CALABRIA**

**Vista** la legge 5 febbraio 1992, n.104 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap*" (art. 15 comma 2);

**Visto** il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado";

**Visto** il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59";

**Viste** le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;

**Vista** la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*";

**Considerata** la Direttiva ministeriale e la circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 con la quale si forniscono indicazioni operative alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012;

**Vista** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

**Visto** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi

180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

**Visto** il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e

correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

**VISTO** il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

**RICHIAMATE** le misure adottate dall'Istituzione scolastica in materia di trattamento di dati personali;

**TENUTO CONTO** del Piano Annuale per Inclusione;

**CONSIDERATA** la composizione dei GLO;

**CONSIDERATO** l'organigramma dell'Istituto Comprensivo Falcomata' – Archi ;

**CONSIDERATA** la composizione dei plessi dell'Istituto Comprensivo Falcomatà –Archi ;

## **DECRETA**

**Art. 1.** Presso l'Istituto Comprensivo Falcomatà – Archi di Reggio Calabria è costituito il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO). Il GLO definisce il PEI, verifica il processo d'inclusione.

**Art. 2.** Il GLO è composto dai Docenti contitolari della classe.

Secondo quanto indicato dal D.lgs. 66/2017, integrato e modificato dal D.lgs. 96/2019 il GLO è costituito da:

- a) Team dei docenti contitolari (per infanzia e primaria) o dal Consiglio di classe (per secondaria di I Grado);
- b) Genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- c) Figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione Scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità (assistenti all'autonomia e alla comunicazione; esperti,

specialisti e terapisti privati indicati dalla famiglia; specialisti e terapisti dell'ASL; docenti referenti per l'attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI);

d) Componenti del GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale);

e) Operatori dell'ente locale;

f) Supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO:

1. specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento;

2. i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

**Art 3.** Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, può autorizzare la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

**Art. 4** Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il funzionamento del GLO è disciplinato dall'art. 4 del D. M. n. 182/2012.

**Art. 5.** Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

**Art. 6** Il GLO:

➤ elabora e approva il PEI, secondo le disposizioni dell'art. 2 del D. M. n. 182/2012. Il PEI tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS. Ha durata annuale, è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia e definisce indicazioni relative al raccordo con il Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico.

➤ verifica periodicamente, nel corso dell'anno scolastico, il PEI al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

➤ elabora il PEI provvisorio per i/le bambini/e , alunni/e certificati/e nel corso dell'anno scolastico.

**Art. 7.** Il GLO si riunisce di norma:

➤ entro il 31 ottobre, salvo particolari esigenze opportunamente documentate, per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;

➤ entro la metà del mese di marzo per verificare l'attuazione del PEI ed annotare le eventuali revisioni ed integrazioni;

➤ entro la prima settimana del mese di giugno per la verifica finale del PEI.

➤ Il GLO può riunirsi ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

**Art. 8.** Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti del GLO.

**Art. 9.** Con apposito decreto del Dirigente Scolastico si costituisce il GLO per l'elaborazione ed approvazione, entro il 30 giugno, del PEI provvisorio per gli/le studenti/studentesse che si iscrivono per la prima volta ovvero che sono stati certificati in corso d'anno e comunque per tutti gli/le studenti/sse per i quali ne ricorra il caso.

**Art. 10.** Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore. Il Presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dell'istituzione scolastica .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SERAFINA CORRADO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005 s.m.i. cd c.a.d.*